

Dal 2020 dichiarazioni d'intento dematerializzate

L'articolo 12-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modifica la disciplina delle dichiarazioni di intento prevista dal decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, in materia di imposta sul valore aggiunto.

Li pe relativa al quarto trimestre all'interno della dichiarazione IVA. Solo se presentata entro il 28 febbraio

L'articolo 12-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modifica i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre. Si consente di effettuare tale comunicazione insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Nel dettaglio, la disposizione dell'articolo 12-quater, mediante sostituzione dell'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio hanno la facoltà di effettuare anche la comunicazione relativa al quarto trimestre

all'interno della dichiarazione annuale IVA. La norma intende evitare così al contribuente un doppio adempimento comunicativo/dichiarativo tra la comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre e la dichiarazione annuale IVA, senza incidere sui termini, né sui tempi di liquidazione e controllo, né di versamento delle imposte.

Retroattiva l'efficacia temporale delle modifiche su IVA indebita e diritto alla detrazione

L'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, conferisce efficacia retroattiva espressa alla disciplina più favorevole prevista dalla legge in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, contenuta nell'articolo 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in "Finanza & Fisco" n. 29-30/2017, pag. 2520).

Transazione del Forfettario:

nota di credito emessa senza versare l'IVA come avvenuto per il documento originario

Ai fini dell'emissione delle nota di variazione in diminuzione, il sopravvenuto accordo transattivo è riconducibile agli eventi «simili» di cui al comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, sempre che la nota in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell'operazione originaria.

La predetta conclusione vale anche nella particolare ipotesi, in cui la fattura originaria è stata emessa in regime forfetario, ai sensi del comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede: «Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633...».

Pertanto, considerato che l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, emessa sulla base del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 5 da 54 ad 89 della legge n. 190 del 2014; tale regime forfetario troverà applicazione anche in relazione alla connessa nota di variazione in diminuzione, da emettere ai sensi del citato art. 26.

Accertamenti emessi dal 1° luglio 2020. Avvisi parziali esclusi dall'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale

L'articolo 4-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, introduce per agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020 – un nuovo obbligo per l'Amministrazione finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria.

In particolare il comma 1 del nuovo articolo 5-ter (Invito obbligatorio) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (introdotto dal comma 1, lettera b)) stabilisce che l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

Mentre, il comma 2 del nuovo articolo 5-ter del decreto legislativo n. 218 del 1997 dispone che sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale e gli avvisi di rettifica parziale.

Il comma 3 prevede che in caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

Il comma 4 introduce una specifica deroga all'obbligo del contraddittorio in tutti i casi di particolare e motivata

urgenza e nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. In tali casi l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento senza che sia preceduto dall'invito. Il comma 5 dispone che fuori dai casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. Il comma 6 specifica che restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.

Dati dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio. Tre i servizi dell'Agenzia delle Entrate per l'invio telematico

Pronte le indicazioni per l'invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio previsto dal Decreto crescita (D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019). Un provvedimento del 4 luglio 2019, infatti, definisce le modalità di trasmissione per gli operatori che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico e approva le specifiche tecniche per l'invio dei dati.

Consultazione delle proprie e-fatture emesse e ricevute: è ora possibile aderire al servizio dell'Agenzia

È online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori IVA di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l'adesione al servizio all'interno dell'area riservata dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata. Sia gli operatori IVA sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell'obbligo generalizzato. Dopo il 31 ottobre 2019, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30 dicembre 2019 l'Agenzia provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni individuate con il Garante privacy (Provvedimento del 21 dicembre 2018).

Scontrini elettronici. La

circolare che spiega i nuovi termini del Decreto crescita

Dal 1° luglio gli operatori IVA con volume d'affari superiore a 400mila euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi dovranno rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale memorizzando e trasmettendo i relativi dati all'Agenzia delle Entrate (articolo 17 del D.L. n. 119/2018). In alternativa all'utilizzo dei registratori di cassa telematici, sarà possibile memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell'Agenzia, disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Questi dati, come spiega la circolare 15/E del 29 giugno 2019, possono essere inviati all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, come stabilito dal "Decreto crescita" (D.L.n. 34/2019). Lo stesso decreto prevede che per i primi sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo obbligo (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400mila euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

**Invio dei corrispettivi,
attiva la procedura web**

dell'Agenzia per l'invio online dei corrispettivi alternativa ai registratori di cassa telematici

Un nuovo servizio è attivo all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso. Tramite la procedura web, i soggetti interessati potranno predisporre online un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata. Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Ultimi chiarimenti in attesa del 1° luglio 2019

A FAVORE DEI SEGUENTI SOGGETTI	
1. Codice fiscale	
Conferisce delega	☐
Revoca delega	☐
Cognome e nome/denominazione	
2. Codice fiscale	
Conferisce delega	☐
Revoca delega	☐
Cognome e nome/denominazione	
Per l'utilizzo dei seguenti servizi:	
1. ☐	Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
2. ☐	Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
3. ☐	Registrazione dell'indirizzo telematico
4. ☐	Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
5. ☐	Accreditamento e censimento dispositivi
Fino al Massimo 2 anni	
La delega è conferibile ad un massimo di 4 soggetti per una durata non superiore a 2 anni, salvo revoca.	
ATTENZIONE: I servizi 1. 2. 3. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998).	

Con la [risoluzione n. 62 del 26 giugno 2019](#), l'Agenzia delle entrate riepiloga l'impianto regolamentare per il conferimento/revoca e la comunicazione delle **deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**.

Scadute le deleghe sottoscritte prima del 21 dicembre 2018

Nel [documento prassi](#) evidenziato che a seguito alle modifiche introdotte con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, prot. n. 524526/2018](#), le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 **non consentono agli stessi di effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche o

dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti. Di conseguenza per poter effettuare le suddette operazioni è necessario, pertanto, che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018 acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

L'invio della nuova delega

Per effetto dei provvedimenti del [29 aprile 2019, Prot. n. 107524/2019](#), e del [30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019](#), sono stati modificati i termini per effettuare l'adesione. In particolare, è stato disposto che la funzionalità per aderire al servizio sia resa disponibile **a decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia possibile effettuare l'adesione fino al 31 ottobre 2019.**

Ricordate le scadenze, l'Agenzia sottolinea l'opportunità di presentare le deleghe attraverso i servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, con modalità "*massiva*" o "*puntuale*", secondo quanto previsto dal [punto 4.3 del provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018](#). Tali servizi consentono, infatti, l'attivazione automatica della delega in esito alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati, **desumibili dalla dichiarazione IVA del delegante.**

Solo **nei casi in cui non sia possibile fornire i richiamati elementi di riscontro** (ad esempio perché nell'anno precedente non è stata presentata la dichiarazione IVA), resta ferma la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di trasmettere tramite posta elettronica certificata, per ciascun soggetto delegato, un *file* firmato digitalmente contenente:

- le copie delle deleghe cartacee debitamente compilate

e sottoscritte e dei documenti di identità dei deleganti;

- un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, predisposto secondo lo schema allegato al provvedimento del 5 novembre 2018;
- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l'intermediario attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli, la rispondenza di quanto riportato nel *file* con quanto indicato nei moduli stessi e l'impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell'Agenzia.

In caso di utilizzo di tale modalità di trasmissione delle deleghe, che richiama sostanzialmente quanto previsto dal [punto 4.8 del menzionato provvedimento del 5 novembre 2018](#) ed è alternativa alle altre modalità previste dal medesimo provvedimento, il *file* firmato digitalmente va inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell'intermediario.

Gli effetti della nuova delega

Di estremo interesse operativo, risulta quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate in merito agli effetti dell'nuovo invio delle delega. A tal proposito nel [documento di prassi](#) si sottolinea che l'invio della nuova delega produce un automatico aggiornamento **dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa**, senza la necessità di procedere con preventive revoche: ad esempio, se era stato già presentato un modulo di delega relativo a tutti i cinque servizi di fatturazione elettronica e, successivamente, si trasmette un nuovo modulo con l'indicazione della sola delega al servizio di "*Consultazione e acquisizione delle*

*fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici", il sistema aggiornerà solo quest'ultima e manterrà inalterate le deleghe sugli altri servizi. Al riguardo, considerato che la durata della delega è stabilita entro il limite di due anni dalla data di sottoscrizione del modulo, nel caso in cui l'intermediario sia stato delegato all'utilizzo di più servizi disponibili nel portale *Fatture e Corrispettivi* e si renda necessario acquisire nuovamente la delega relativa al servizio di consultazione, può risultare opportuno presentare ex novo anche le deleghe relative agli altri servizi, al fine di evitare scadenze diversificate.*

Sulla delega al servizio di "accreditamento e censimento dispositivi"

Infine, la [risoluzione](#) ricorda che tra i servizi fruibili attraverso il portale *Fatture e Corrispettivi* rientrano anche quelli relativi alla gestione del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, anch'essi delegabili agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante il modello di delega allegato al [provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018](#). In particolare, conferendo la delega al servizio di "accreditamento e censimento dispositivi", l'intermediario viene abilitato ad accedere anche all'area "Corrispettivi" del portale *Fatture e Corrispettivi* relativa al singolo cliente, all'interno della quale è possibile usare le funzionalità per accreditarsi e gestire i propri dispositivi (registratori telematici ovvero distributori automatici).

Fatturazione elettronica. Ambito di applicazione, modalità di emissione e registrazione, autofatture, sanzioni e novità normative in una circolare delle Entrate

Fattura elettronica via Sdi: chi la deve emettere? Cosa va fatturato? Quando e come va emessa? E ancora: cosa fare in caso di fatture che presentano sia spese sanitarie che non? Cosa succede con l'imposta di bollo se la fattura viene scartata? Quale data occorre indicare nelle fatture inviate entro i 10 giorni dall'operazione? L'Agenzia delle Entrate risponde a questi e altri dubbi con la circolare n. 14/E di oggi (17 giugno 2019), che fornisce ulteriori chiarimenti sulle questioni relative agli ambiti di applicazione dell'e-fattura, alle sue modalità di emissione e registrazione, ai criteri di compilazione delle autofatture, alle sanzioni e alle altre novità normative sull'Iva che hanno implicazioni nel sistema della fatturazione elettronica.

Operazioni di “ribaltamento”

nei confronti dei consociati da società consortile per lavori e dei servizi in esecuzione del contratto di appalto. Gli effetti del mandato senza rappresentanza

Qualora il rapporto tra la Società consortile costituita per l'esecuzione di lavori e servizi in esecuzione di un contratto di appalto e i Consociati sia riconducibile all'istituto del mandato senza rappresentanza, applicabile dell'articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, che qualifica come prestazione di servizi della stessa natura l'operazione posta in essere dal mandatario senza rappresentanza che rende o riceve servizi per conto del mandante. In tale ipotesi, le singole società consorziate, nelle fatture emesse per il ribaltamento dei compensi percepiti dalla Società consortile, in relazione al valore dei lavori e dei servizi effettuati, devono applicare l'IVA con l'aliquota propria delle operazioni rese dalla stessa Società consortile alla "Stazione appaltante". Parimenti, alle somme addebitate dalla Società consortile alle società consorziate per il ribaltamento dei costi sostenuti per l'effettuazione dei lavori e dei servizi si applica il regime IVA previsto per i servizi acquistati dalla Società consortile, mediante i contratti stipulati dalla stessa con le imprese socie consorziate o con i terzi. Questo è il principio che si ricava dalla risposta ad interpello n. 188 del 12 giugno 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Cessione di bovini e suini vivi: confermate per il 2019, con effetto dal 1° gennaio, le percentuali di compensazione IVA 2018

Le percentuali di compensazione per gli animali vivi delle specie bovina e suina fissate, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento dall'art. 1, comma 2, del citato decreto del 26 gennaio 2016 si applicano anche nell'anno 2019.

La conferma dell'innalzamento delle percentuali di compensazione è contenuta nel decreto 29 marzo 2019 del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2019.

**Sopravvenuto accordo
transattivo di natura
dichiarativa. Nota di**

variazione IVA entro un anno dall'operazione originaria

Ai fini dell'emissione delle nota di variazione IVA in diminuzione, il sopravvenuto accordo transattivo di natura dichiarativa è riconducibile agli eventi «simili» di cui al comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 al quale si applica il limite temporale di cui al successivo comma 3 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972. In pratica, la variazione non può essere effettuata dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie. Questo è quanto precisano le Entrate con la risposta ad istanza di interpello del 3 giugno 2019, n. 178.

Scontrino elettronico 2019. Come individuare il volume d'affari cui la norma associa l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi a decorrere dal 1° luglio

Con risoluzione n. 47 E dell'8 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate in relazione a quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, precisa come vada individuato il volume d'affari cui la norma associa l'obbligo di

memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi a decorrere dal 1° luglio 2019. In particolare, nel documento di prassi evidenziato, in assenza di specifiche indicazioni contenute nell'articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, per «volume d'affari» non può che intendersi quello di cui all'articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale: «Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. ...».

Detrazioni, crediti di imposta, deduzioni e documenti da presentare e conservare: tutti gli obblighi nella circolare-guida 2019 delle Entrate

Pubblicato il “vademecum”, aggiornato, delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Il corposo documento “omnibus” contiene tutte le indicazioni, proposte con lo stesso ordine dei quadri delle dichiarazioni dei redditi, su deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità. La maxi circolare, per ogni tipo di spesa, contiene l'elenco dei documenti che i contribuenti devono

presentare, a seconda delle circostanze, al Caf o al professionista abilitato al fine dell'apposizione del visto di conformità.

Servizio di consultazione delle e-fatture. La scelta è possibile dall'1° luglio fino al 31 ottobre 2019

Gli operatori IVA e i consumatori finali potranno aderire al servizio per la consultazione delle proprie e-fatture dall'1° luglio al 31 ottobre 2019. In caso di mancata adesione, l'Agenzia provvederà a cancellare i file xml. Il nuovo calendario viene fissato da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato oggi, che modifica quello del 30 aprile 2018 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (31 maggio – 2 settembre), accogliendo le richieste degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.

In vigore il decreto che innalza da 100 a 400 euro il

limite per l'emissione delle cosiddette fatture semplificate

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 2019.

Innalzamento a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2019, il Decreto MEF 10 maggio 2019 che innalza da 100 a 400 euro il limite per l'emissione delle cosiddette fatture semplificate. Il decreto è già in vigore.

Si ricorda che la fattura semplificata, prevista ora per importi **non superiori a 400 euro**, consente, senza precludere l'esercizio del diritto alla detrazione, di riportare gli elementi "tradizionali" di cui al primo periodo della lettera e) del richiamato articolo 21-*bis* del D.P.R. 633/72 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti) oppure, in alternativa, di riportare nel documento il codice fiscale o la partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento. Nella fattura semplificata, inoltre, l'operazione può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell'imponibile e dell'imposta, essendo sufficiente indicare l'ammontare del

corrispettivo complessivo e dell'imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.

Da ultimo, la fattura semplificata può sostituire la fattura-ricevuta fiscale. Ulteriore semplificazione è quella di utilizzare la fattura semplificata emessa in formato elettronico in luogo dello scontrino elettronico.

Tale semplificazione non è ammessa per le seguenti operazioni:

a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto legge n. 331 del 1993;

b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a). Si tratta delle operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità, effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in un altro Stato membro con il meccanismo dell'inversione contabile, per le quali in fattura deve essere apposta l'annotazione «*inversione contabile*».

Come già chiarito [circolare n. 15/E del 2015](#), la scissione dei pagamenti non si applica alle operazioni certificate mediante fattura semplificata.

Nella **fattura elettronica semplificata**, il campo "*TipoDocumento*" da compilare deve contenere le seguenti casistiche:

- fattura semplificata (TD07);
- nota di credito semplificata (TD08).

Principali documenti di prassi sulla fattura semplificata

In una circolare tutte le novità fiscali della legge di

stabilità 2013 e del decreto-legge “Crescita 2.0”

[Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 3 maggio 2013](#): «*NOVITÀ FISCALI – Legge di stabilità 2013 e Decreto-Legge “Crescita 2.0” – D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 17/12/2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» – L. 24/12/2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» – Primi chiarimenti*»

Le novità per la fatturazione elettronica e le risposte ai quesiti in tema di fattura differita e semplificata

[Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 24 giugno 2014](#): «*IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Modifiche alla disciplina per il recepimento della direttiva 45/2010/UE in materia di IVA – Risposta ai quesiti pervenuti in generale in materia di obblighi di fatturazione – Artt. 21, e 21-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, commi da 325 a 328, della L. 24/12/2012, n. 228*»

Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti: esclusi dallo split gli enti e associazioni ex lege 398/91. Esclusione anche per fatture semplificate e per le fatture emesse successivamente alla certificazione con scontrino

[Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015](#): «*IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Ulteriori chiarimenti interpretativi – Art. 1, commi 629, lett. b) e 630 della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter, del DPR 26/10/1972, n. 633 – DM del 23/01/2015 – DM del 20/02/2015*»

Il testo del decreto Mef

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, recante: *«Innalzamento a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata»*, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2019)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 220-*bis*, il quale prevede che gli Stati consentono ai soggetti passivi, tranne che per alcune specifiche operazioni, di emettere fattura semplificata quando la stessa è di importo non superiore a cento euro o quando modifica fatture iniziali, e l'art. 238, il quale prevede che gli Stati, previa consultazione del Comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, possono consentire di emettere fattura semplificata per importi superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 21-*bis* il quale prevede, al comma 1, che la fattura può essere emessa in modalità semplificata se di ammontare complessivo non superiore a cento euro o se è rettificativa di precedenti fatture ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto e, al comma 3, che con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare il limite di importo della fattura semplificata fino a quattrocento euro;

Ritenuta la necessità innalzare a quattrocento euro

l'ammontare complessivo per il quale la fattura può essere emessa in modalità semplificata;

Vista la consultazione del Comitato IVA effettuata dall'Italia, ai sensi dell'art. 238 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, in data 12 aprile 2019;

Decreta:

Art. 1

Limiti di importo per le fatture semplificate

1. La fattura di ammontare complessivo non superiore a euro quattrocento può essere emessa in modalità semplificata ai sensi dell'art. 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La relazione illustrativa del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019

La direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, prevede, all'articolo 220-*bis*, che gli Stati consentono ai soggetti passivi di emettere la fattura in modalità semplificata quando l'importo della stessa è di ammontare non superiore a cento euro o quando il documento modifica una fattura iniziale, stabilendo, altresì, le ipotesi in cui la fattura semplificata non può essere emessa.

Il successivo articolo 238 accorda agli Stati la possibilità di consentire l'emissione della fattura semplificata per importi superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro, alle condizioni da essi stabilite, previa consultazione del Comitato IV A.

L'articolo 21-*bis* del DPR n. 633 del 1972, inserito dall'articolo 1, comma 325, lettera e), della [legge n. 228 del 2012](#), prevede, in conformità alla normativa europea, che possano essere emesse in modalità semplificata fatture di ammontare complessivo non superiore a euro cento e fatture rettificative di cui all'articolo 26 del medesimo decreto e che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, il suddetto limite di cento euro possa essere innalzato fino a quattrocento euro.

Il presente decreto, adottato ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 21-*bis* e previa consultazione del Comitato IVA, dispone, pertanto, che le fatture possono essere emesse in modalità semplificata se di importo complessivo non superiore a euro quattrocento.

Il processo di fatturazione risulta, pertanto, semplificato, senza pregiudizio, tuttavia, per l'attività di verifica, la quale risulta, peraltro, potenziata dalla introduzione dell'obbligo generalizzato di fattura elettronica.

La fattura semplificata di cui al citato articolo 21-*bis* è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi.

In particolare, **il cessionario o committente può essere identificato mediante la sola partita IVA o il solo codice fiscale**, se stabilito nel territorio dello Stato, o mediante il numero identificativo IVA del Paese di stabilimento, se non stabilito nel territorio dello Stato, anziché mediante gli elementi prescritti per le fatture ordinarie dall'articolo 21, secondo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633

del 1972 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome, cognome, residenza o domicilio).

Nella fattura semplificata, inoltre, **l'operazione può essere descritta in modo sintetico** e non è richiesta la distinta esposizione dell'imponibile e dell'imposta, essendo sufficiente indicare l'ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.

Il presente decreto non fa venir meno l'applicazione delle restanti previsioni di cui all'articolo 21-*bis* e, in particolare, la possibilità di emettere in modalità semplificata, senza limiti di importo, le fatture rettificative di precedenti documenti di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, e il divieto di emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità (operazioni di cui articolo 21, comma 6-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972)

Regime speciale IVA editoria.
Il metodo della
forfettizzazione della resa
non esclude la variazioni IVA

di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972

Con riguardo al regime speciale IVA monofase per l'editoria, la variazione IVA, possibile solo per i fatti previsti dall'articolo 26 provabili contabilmente e con la relativa documentazione probatoria, anche in assenza di fattura, trattandosi di sistema con tassazione unica alla fonte, deve ritenersi ammessa anche nel caso in cui l'imposta IVA sia determinata con il criterio della forfettizzazione della resa. La scelta di tale criterio – laddove possibile – non deroga ai principi sostanziali di effettività e neutralità che disciplinano l'IVA. Tali principi legittimano, pertanto, il recupero dell'imposta monofase già assolta sul prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, qualora venga meno, a posteriori, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, la cessione dei prodotti editoriali da parte dell'editore. In tale ipotesi, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta versata può essere detratta) al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (nella specie, passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato preventivo).

Scontrino elettronico: in Gazzetta il decreto Mef che

individua gli esoneri dall'obbligo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019, il decreto Mf che indica gli esoneri all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati degli incassi giornalieri (cosiddetto scontrino elettronico) per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, previsto dalla Legge di Bilancio 2019. L'obbligo di emettere lo scontrino elettronico dal 1° luglio 2019 riguarda solo i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro. A partire dal primo gennaio 2020 l'obbligo sarà esteso a tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati e, dalla stessa data, partirà anche la lotteria dei corrispettivi. Il decreto esonera dall'obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti. Tra questi, tabaccaia, giornali, venditori di prodotti agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli. Inoltre, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali, cioè quelle che non superano l'1% del volume d'affari complessivo realizzato nel 2018, e le cessioni e prestazioni effettuate su mezzi di trasporto in viaggi internazionali (ad esempio le navi da crociera); questi soggetti continueranno a certificare queste operazioni marginali in modalità cartacea.

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d'imposta 2018. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l'applicazione dei benefici

Definiti i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA) per il periodo d'imposta 2018. Ad esempio, per i punteggi almeno pari a 8 scattano alcuni benefici tra cui l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia in materia di IVA per crediti a rimborso o in compensazione fino a 50mila euro, mentre nei confronti dei soggetti con punteggio superiore a 9 non si applica la disciplina delle società non operative. Sono solo alcuni dei casi elencati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di oggi (10 maggio 2019), con il quale vengono stabiliti, oltre ai punteggi e ai relativi vantaggi premiali, le modalità di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari, con riferimento ai dati che l'Amministrazione mette a disposizione dei contribuenti per l'applicazione degli ISA.

Funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019

Dal 31 maggio 2019 sarà disponibile, all'interno del portale Fatture e Corrispettivi, un nuovo servizio che consentirà agli operatori IVA di aderire o rifiutare all'attuale servizio di consultazione e download dei file delle singole fatture elettroniche.

Obbligo dal 18 aprile 2019 di «ricevere ed elaborare» le E-fatture nel formato europeo per PP.AA. titolari di appalti pubblici. Approvate

le regole tecniche e applicative

Approvato il provvedimento del direttore dell'Agenzia (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 aprile 2019, prot. n. 99370/2019), che definisce le regole tecniche (Core Invoice Usage Specification) e delle modalità applicative nel contesto nazionale italiano per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.

E-fattura. Dal 31 maggio 2019 soppressa la procedura di invio delle deleghe mediante Pec

Superata la fase di avvio del processo di fatturazione elettronica, disposta, a decorrere dal 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe mediante posta elettronica certificata prevista dal punto 4.8 del provvedimento del 5 novembre 2018. Si tratta della possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di trasmettere, tramite posta elettronica certificata, un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee, che gli stessi sono tenuti ad acquisire preventivamente e conservare, in originale, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell'Agenzia delle

entrate.

Su Fatture e Corrispettivi il servizio online per calcolare il bollo sulle fatture elettroniche trasmesse con Sdi

Sul sito di assistenza online, nella sezione “Consultazione”, sono disponibili nuove pagine informative relative alla funzionalità di Pagamento imposta di bollo per le Fatture Elettroniche.

Il servizio, fruibile dal Portale “Fatture e Corrispettivi”, permette la verifica e il pagamento dell’imposta di bollo complessiva per le Fatture Elettroniche emesse – a partire dal 1° gennaio 2019 – attraverso il Sistema di Interscambio (cioè quelle per le quali il SdI ha emesso una ricevuta di consegna ovvero una ricevuta di impossibilità di recapito).

Le regole per la fatturazione delle prestazioni sanitarie



In ordine alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie, l'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha **posto il divieto** di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono «*tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria*», i quali, **per il solo periodo d'imposta 2019**, «***non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria***». Divieto rafforzato dal successivo articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, dove si è stabilito che «*Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche*».

Dal combinato disposto delle due norme si evince che “per il 2019:

a) le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto

(persona fisica, società, ecc.) che le eroga – e, in conseguenza, le fattura agli utenti – sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria. Ne deriva che le prestazioni di medicina e chirurgia (anche estetica) effettuate nei confronti delle persone fisiche non andranno documentate con fattura elettronica tramite SdI. **Ciò indipendentemente dalla circostanza che le relative spese, in determinate ipotesi, risultino detraibili;**

b) le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche (ivi comprese quelle di medicina e chirurgia odontoiatrica od estetica), fatte salve eventuali eccezioni che riguardino il cedente/prestatore (cfr. l’articolo 1, comma 3, sesto periodo, del D.Lgs. n. 127 del 2015), dovranno essere documentate a mezzo fattura elettronica via SdI;

c) le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici nei confronti delle persone fisiche seguiranno le regole ordinarie ed andranno, quindi, documentate con fattura elettronica via SdI. Fanno eccezione le cessioni che, in base alla legislazione vigente ed ai chiarimenti resi nei vari documenti di prassi pubblicati (cfr., ad esempio, la [circolare n. 7/E del 27 aprile 2018](#)), sono da comunicare al Sistema tessera sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni.

Resta fermo che:

– gli obblighi recati dal D.lgs. n. 127 del 2015 non hanno mutato le ulteriori previsioni normative che consentono forme, alternative alle fatture, di documentazione delle operazioni (si pensi, per coloro che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico ex articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al «rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di

cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline» [cfr. l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696]);

– nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, o comunque di relativo esonero, a fronte dell'obbligo di documentare la prestazione effettuata tramite fattura, questa potrà essere elettronica extra SdI ovvero in formato analogico". [*\(Così, risposta dell'Agenzia delle entrate n. 103 del 9 aprile 2019\)*](#)

Vedi anche, [FAQ Agenzia delle entrate n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019](#), secondo cui ["l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12,](#) ha esteso il divieto di fatturazione elettronica, per l'anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che *«Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche»"*

Pertanto, anche podologi, fisioterapisti, logopedisti devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

CAF o professionisti.

Attenuate le sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità. Soppresso il requisito del numero minimo di dichiarazioni trasmesse

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come modificato dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, contiene alcune misure in merito ai requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei CAF (commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 6) e in materia di sanzioni per l'infedele asseverazione della dichiarazione precompilata dei redditi effettuata mediante CAF o professionista (articolo 7-bis). Di seguito, il dettaglio delle novelle introdotte.

Prestazione di servizi di consulenza a soggetti passivi IVA italiani da operatore Ue in regime di franchigia IVA. Confermato l'obbligo di

comunicazione nell'Esterometro

A differenza dell'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT l'invio del cd. Esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.

Ai fini, infatti, dell'adempimento di detto obbligo comunicativo:

è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;

non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio

Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 85 del 27 marzo 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Banca dati. IVA al 4%, solo con contenuti editoriali "tipici" di giornali, libri e periodici muniti di codice ISBN o ISSN

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 69/2019 precisa che è applicabile l'aliquota IVA del 4 per cento agli

abbonamenti a banche dati anche online, purché i prodotti editoriali digitalizzati, raccolti nel data base, siano in possesso del codice ISBN o ISSN e abbiano le caratteristiche tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici.

Prodotti editoriali elettronici. Il via libera Ue all'aliquota super agevolata del 4%

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 novembre 2018 è stata pubblicata la Direttiva UE del Consiglio 2018/1713 del 6 novembre 2018, che autorizza gli Stati membri a prevedere un trattamento uniforme per la fornitura di libri, giornali e periodici, a prescindere dal tipo di supporto. La direttiva consente agli Stati membri di applicare alle pubblicazioni elettroniche quali e-book e quotidiani online la medesima aliquota IVA applicata ai loro equivalenti stampati, eliminando le disposizioni che escludevano le pubblicazioni elettroniche dal trattamento fiscale favorevole accordato alle pubblicazioni stampate tradizionali.